



# COMUNE DI JESI

C.F. e P.I. 00135880425 - P.zza Indipendenza, 1 - 60035 Jesi (AN) - Tel. 0731 5381  
<http://www.comune.jesi.an.it> – PEC [protocollo.comune.jesi@legalmail.it](mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it)

---

AREA URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO  
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Pec

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**  
Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e  
Risorse Idriche (USSRI)  
[USSRI@pec.mite.gov.it](mailto:USSRI@pec.mite.gov.it)

“ e p.c.

**Regione Marche**  
Dipartimento Infrastrutture, Territorio e  
Protezione Civile  
Settore Fonti Energetiche, Rifiuti, Cave  
e Miniere  
*c.a. Ing. Nicoletta Peroni*  
*c.a. Dott. Pennacchioni/Dott. Fruncillo*

**Provincia di Ancona**  
Area Tutela e Valorizzazione ambiente, rifiuti, suolo  
UO Bonifica dei siti contaminati  
Via Menicucci, 1- ANCONA

“ e p.c.

**ARPAM – Area Vasta Nord**  
Servizio Territoriale di Ancona  
Via C.Colombo106 – ANCONA

“ e p.c.

**AST Ancona**  
Dipartimento di prevenzione

**ANCI Marche**  
[direzione.ancimarche@pec-legal.it](mailto:direzione.ancimarche@pec-legal.it)

---

**Oggetto: Interpello ex art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Richiesta parere in merito all'Autorità competente per la Valutazione ex art. 242 ter D. Lgs. n. 152/2006.**

---

In riferimento a quanto in oggetto vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione una questione che è emersa nel corso di un procedimento unico ex art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001, durante il quale il nostro Comune è stato convocato in Conferenza dei Servizi per l'espressione del relativo contributo istruttorio, essendo in questo caso la Regione Marche autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera in questione.

In tale ambito, l'Amministrazione scrivente ha fatto presente che l'opera lineare in questione interessa due siti interessati da una procedura di bonifica, ravvisando quindi la necessità che la Ditta approfondisse gli aspetti legati alla valutazione dell'interferenza di tale opera in tali siti ai sensi dell'art. 242 ter del D. Lgs. n. 152/2006.

Alla luce di alcuni approfondimenti effettuati, l'Ufficio scrivente ritiene necessario che codesto Spett.le Ministero chiarisca le competenze circa la valutazione dell'interferenza di cui all'art. 242 ter del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, in considerazione di quanto di seguito riportato.



## COMUNE DI JESI

C.F. e P.I. 00135880425 - P.zza Indipendenza, 1 - 60035 Jesi (AN) - Tel. 0731 5381

<http://www.comune.jesi.an.it> – PEC [protocollo.comune.jesi@legalmail.it](mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it)

Il suddetto art. 242 ter "Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica" recita:

*"1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

... OMISSIS...

*2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.*

*3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.*

... OMISSIS..."

Considerato che:

- l'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce alla Regioni l'espletamento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica;

- il comma 1 dell'Art.14 "Bonifica di siti contaminati." della L.R. Marche n. 13 del 02/08/2006 "Assestamento del bilancio 2006." recita *"1. Le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale e che sono attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono trasferite ai Comuni competenti."*;

- il comma 2 dell'art. 4 "Funzioni dei Comuni" della L.R. n. 24 del 12/10/2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" conferma di fatto il suddetto art. 14 in quanto afferma: *"Restano di competenza le funzioni amministrative inerenti gli interventi*



## COMUNE DI JESI

C.F. e P.I. 00135880425 - P.zza Indipendenza, 1 - 60035 Jesi (AN) - Tel. 0731 5381  
<http://www.comune.jesi.an.it> – PEC [protocollo.comune.jesi@legalmail.it](mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it)

*di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale di cui all'articolo 14 della L.R. n. 2 agosto 2006, n. 13 ...;*

- Il comma 1 dell'Art. 22. *"Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti"* del D.L. n. 104 del 10/08/2023 *"Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici."*, come modificato dalla Legge di conversione n. 136 del 09/10/2023, recita "Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette."

Visto quanto sopra, allo stato attuale, avendo la Regione Marche delegato ai Comuni le funzioni relative ai procedimenti di cui all'art. 242 si ritiene che non sia il Comune a dover svolgere la valutazione di cui al comma 2 dell'art. 242 ter, in considerazione del fatto che:

- nel comma in questione viene richiamata l'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D. Lgs. 152/2006 e quindi la Regione stessa;
- la legge delega regionale marchigiana è del 2006 mentre l'art. 242 ter è stato introdotto nel 2021 da una legge nazionale.

A tal proposito si evidenzia che la Regione Toscana nell'Allegato A Paragrafo II "Competenze" della Delibera n. 157 del 21/02/2022 "Linee guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242-ter "Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica" del D.Lgs. n. 152/2006" individua proprio la Regione come autorità competente ad effettuare la valutazione in questione.

A disposizione per qualunque eventuale chiarimento (rif. Ing. Francesca Piattella – 0731538218 [f.piattella@comune.jesi.an.it](mailto:f.piattella@comune.jesi.an.it)) e restando in attesa di Vs. cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Jesi, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA AMBIENTALE

Ing. Simone Messersì  
(doc. firmato digitalmente)

IL SINDACO  
Lorenzo Fiordelmondo  
(doc. firmato digitalmente)